

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2002¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 2, 2^{bis}-2^{quinquies} (nuovi) e 5

² Esso può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima di economia mista senza scopo lucrativo (società), il cui capitale appartiene in maggioranza alla Confederazione e i cui statuti sono subordinati all'approvazione del Consiglio federale. Il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea sono coordinati in funzione del bisogno.

^{2^{bis}} La Confederazione assicura un'adeguata dotazione di capitale della società. Se la società realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve. Le riserve servono al finanziamento degli investimenti e alla copertura di eventuali perdite.

^{2^{ter}} La Confederazione può finanziare inizialmente, per intero o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti dall'allestimento del rendiconto conformemente a norme internazionali riconosciute.

^{2^{quater}} La Confederazione finanzia totalmente o parzialmente, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato.

^{2^{quinquies}} Il Consiglio federale stabilisce le modalità, la data e l'entità del finanziamento della società e dei pagamenti al suo istituto di previdenza.

⁵ *Abrogato*

¹ FF 2002 3947
² RS 748.0

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3428